



Ordinanza n. 37 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 10 febbraio 2020, deposito del 27 febbraio 2020
comunicato stampa del [27 febbraio 2020](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [140 del 2019](#)

parole chiave:

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – INTERVENTO DI TERZI -
AMMISSIBILITÀ

disposizioni impugnate:

- art. 13 della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#);
- art. 595, comma 3, del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 21, 25 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#);
- [art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#)

dispositivo:

ammissibilità di intervento di terzi

Sino a poco più di un anno fa, in caso di intervento di terzi nel giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale decideva sulla sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 4 delle Norme Integrative, il giorno della sua convocazione per la decisione della questione di legittimità costituzionale: per prassi, ne è conseguito che gli intervenienti potevano prendere visione degli atti del giudizio costituzionale nonché del fascicolo del giudizio *a quo* anche prima della (e a prescindere dalla) dichiarazione di ammissibilità del loro intervento. Con [provvedimento del 21 novembre 2018](#), il Presidente Lattanzi, a seguito di richiesta della Cancelleria della Corte, impartì direttive e istruzioni per discostarsi da tale prassi, facendo leva sulle pertinenti norme che regolano i processi civili, penali, tributari, amministrativi e contabili, nonché sull'art. 25, comma 2, della legge n. 87 del 1953, ai sensi del quale sono le «parti» a poter esaminare gli atti depositati in cancelleria. In base a tale provvedimento, **gli intervenienti non hanno più potuto esaminare e trarre copia degli atti processuali prima della pronuncia della Corte sull'ammissibilità del loro intervento**; una loro richiesta in tal senso doveva essere interpretata quale istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dell'intervento, per decidere la quale la Corte si sarebbe appositamente riunita in camera di consiglio; la relativa ordinanza doveva poi essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tale "nuova" prassi è poi confluita nel **nuovo art. 4-bis delle**

Norme Integrative, deliberato dalla Corte – assieme al nuovo testo degli artt. 4, 16, secondo comma, 23, 24, quarto comma, e 25, quarto comma, e ai nuovi artt. 4-*ter* e 14-*bis* – lo scorso 8 gennaio 2020.

L'ordinanza n. 37 del 2020 è **la prima decisione con la quale la Corte applica la nuova disposizione regolamentare**, pronunciandosi nel senso dell'ammissibilità dell'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, comma 3, del codice penale. A tale riguardo, il giudice costituzionale, sulla scia della più recente giurisprudenza costituzionale nell'interpretazione della formula «interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» di cui all'art. 4 delle NN.II., ha escluso che la legittimazione all'intervento possa trovare fondamento nella posizione di rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica o nelle funzioni di autogoverno e promozione del miglioramento, aggiornamento e perfezionamento della professione giornalistica. Ha però rilevato che, nel caso di specie, sussiste un «**nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio**»: in caso di condanna penale, infatti, secondo quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), deriverebbero «specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare» di competenza del CNOG.

Daniele Chinni